

CONFERENZA DEI SINDACI
Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese

VERBALE DEL 06/10/2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16,00 presso la Sala Eden del Comune di Ortona si è tenuta la Conferenza dei Sindaci , convocata dal Sindaco del Comune di Ortona quale Comune di maggiore dimensione demografica e trasmessa a tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese con PEC prot. 27814, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insiadamento della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese e approvazione norme di procedura per le riunioni e le attività della Conferenza dei Sindaci;
2. Proposta ai Comuni dell'Ambito della forma associativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali.

Sono presenti nelle persone dei Sindaci o loro delegati in rappresentanza dei Comuni sotto indicati:

Comune	P	A
ARIELLI:		X
CANOSA SANNITA: Massimo Matteucci (VS)	X	
CRECCHIO: Nicolino Di Paolo	X	
GIULIANO TEATINO: Andreacola Nicola	X	
ORTONA: Vincenzo d'Ottavio	X	
POGGIOFIORITO: Corino Di Girolamo	X	
TOLLO: Angelo Radica	X	

Sono inoltre presenti:

- Francesca Licenziato, Assessore Servizi Sociali Comune di Ortona
- Domenico Galanti, Dirigente IV Settore Comune di Ortona
- Paola Paolini, Coordinatore tecnico del Piano di Zona
- Tito Vezio Viola, componente Ufficio di Piano, con funzione di segretario.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Ortona Vincenzo d'Ottavio, in qualità di Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, il quale prende atto della validità della riunione riscontrandone il numero legale, saluta i presenti e introduce il primo punto all'ordine del giorno:

Insediamiento della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese e approvazione norme di procedura per le riunioni e le attività della Conferenza dei Sindaci.

D'Ottavio illustra gli indirizzi del nuovo Piano Sociale Regionale, il quale modifica alcuni assetti precedenti ad iniziare dalla rivisitazione degli Ambiti nella loro configurazione territoriale e istituzionale, adottato con delibera G.R. n. 475/C del 21/7/16 e modificato con Delibera C.R. n. 7°/3 del 9/8/16, dando coerenza alle azioni sociali finalizzate alla integrazione sociosanitaria.

A tal fine si rende necessario procedere alla costituzione formale dell'Ambito Distrettuale n. 10 ortonese, così come previsto dal Piano Sociale Regionale 2016/18 pubblicato sul BURA n. 114 del 9/9/16 di cui alla deliberazione Consiglio Regionale 9/8/16 n. 70/4, attraverso l'espletamento di questo primo punto all'ordine del giorno il quale comporta l'Insediamento della Conferenza dei Sindaci di Ambito e la deliberazione in merito alle norme di procedure per le sue riunioni e attività. Invita, a tal fine, a dare lettura della proposta di regolamento.

Prende la parola Francesca Licenziato la quale dà lettura delle " *NORME DI PROCEDURA PER LE RIUNIONI E L'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 10 ORTONESE*", che viene distribuita ai presenti.

Al termine della lettura prende la parola Corino Di Girolamo il quale, esprimendo un accordo generale sul documento, sottolinea la necessità di evitare il rischio istituzionale che, in relazione alla percentuale di abitanti indicata per la validità delle riunioni prevista all'art. 6, comma 4, possano verificarsi casi nei quali sia sufficiente la sola presenza del Comune di Ortona ad assumere deliberazioni.

Prende la parola Francesca Licenziato la quale, in ragione della perplessità espressa, dà atto che la diminuzione dei Comuni costituenti la Conferenza rispetto a quella precedente evidenzia in effetti la necessità di modificare la percentuale del 51% descritta nell'articolato del quale si è data lettura, sostituendola con quella del 66%. Propone inoltre, a seguito anche di analoghe deliberazioni di Conferenze di Sindaci di altri ambiti nella regione, di valutare l'opportunità di assegnare al Sindaco del Comune di Ortona o suo delegato, in ragione del peso demografico rappresentato, un valore di tre voti nella Conferenza dei Sindaci.

Interviene Corino Di Girolamo il quale concorda che ci sia un maggior peso del Comune di Ortona.

Interviene Angelo Radica il quale concorda con l'innalzamento proposto della percentuale indicata, ed esprime contrarietà al maggior valore di voto del Comune di Ortona, in quanto si potrebbe configurare lo scenario che con soli due Comuni presenti si possano prendere decisioni per tutti.

Intervengono Massimo Matteucci, Nicolino Di Paolo, Nicola Andreacola che esprimono pieno accordo con l'innalzamento della percentuale al 66% in modificazione del comma 4 dell'art. 6 delle Norme di procedura, e non concordano con l'attribuzione maggiore di voti al Sindaco del Comune di Ortona o suo delegato in sede di Conferenza dei Sindaci, in quanto è evidente che il peso del Comune di Ortona, per le risorse che dispone per il Piano d'ambito e per la struttura tecnica che mette a disposizione e le procedure in grado di attivare, è già determinante. Inoltre gli intervenuti sottolineano come in Conferenza dei Sindaci le decisioni si siano sostanzialmente sempre prese unanimemente.

Interviene Vincenzo d'Ottavio il quale richiama la serietà e l'importanza di questa riunione evidenziando la necessità che la concordia di tutti i Comuni, nel pieno rispetto dei singoli enti e dei loro rapporti istituzionali, è fattore fondamentale per rendere aderenti ed efficaci i servizi ai cittadini che verranno avviati dal prossimo Piano Sociale. Sottolinea inoltre che, se pure in passato ci possano essere stati momenti di incomprensione e

discussione, alcune problematiche possano essere affrontate preliminarmente alla sede formale attraverso scambio di informazioni e tavoli di lavoro tematici dei Sindaci.

Essendosi conclusa la discussione dopo ampio dibattito Vincenzo d'Ottavio pone in votazione il primo punto all'ordine del giorno.

La Conferenza dei Sindaci

VISTI:

- La delibera G.R. n. 475/C del 21/7/16, modificato con Delibera C.R. n. 7°/3 del 9/8/16, in merito alla delimitazione territoriale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese
- il Piano Sociale Regionale 2016/18 pubblicato sul BURA n. 114 del 9/9/16 giusta deliberazione Consiglio Regionale del 9/8/16 n. 70/4;

DELIBERA:

- 1) insediare la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 Ortonese che comprende i Comuni di Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Ortona, Poggiofiorito, Tollo ;
- 2) Approvare le "Norme di procedura per le riunioni e le attività della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 ortonese", così come emendate al comma 4 dell'art. 6, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto come "allegato 1".

La Conferenza dei Sindaci approva con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno,

2

Proposta ai Comuni dell'Ambito della forma associativa per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali.

Prende la parola Vincenzo d'Ottavio per presentare gli adempimenti necessari all'espletamento di questo punto all'ordine del giorno, così come indica il Piano Sociale Regionale, ed in specie illustra la "*Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali*", quale forma prescelta da proporre alla approvazione dei singoli Consigli Comunali, che tra l'altro prevede al suo art. 4 l'individuazione dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale (ECAD) nel Comune di Ortona, il cui Sindaco assume la responsabilità di coordinatore della Conferenza dei Sindaci con funzioni di presidenza e rappresentanza.

Domenico Galanti ne distribuisce copia ai presenti.

Prende la parola Angelo Radica il quale premette che i componenti dell'attuale conferenza dei Sindaci si trovano a dover gestire, in ragione delle varie proroghe varate dalla Regione negli ultimi anni, un Piano Sociale che hanno approvato le amministrazioni comunali precedenti. Esprime inoltre un forte rammarico nei confronti dell'Ente capofila Comune di Ortona, in quanto non ritiene che abbia mostrato appieno di comprendere e condividere le esigenze del Comune di Tollo, e probabilmente anche di altri Comuni, nei contenuti di servizio e nelle funzioni organizzative e gestionali finalizzate alla erogazione dei servizi. Ritiene quindi di rinnovare la fiducia al Comune di Ortona, come Ente Capofila, con queste obiezioni e perplessità.

Interviene Nicola Andreacola sottolineando come la gestione del Piano Sociale debba certamente prestare attenzione alle necessità dei territori ben calibrandone le azioni, ma anche entro i limiti della fattibilità e di quanto programmato, evitando di avanzare in Conferenza dei Sindaci proposte non realizzabili come a volte è avvenuto. Il caso della gestione delle borse lavoro è stato un buon esempio di adesione del piano alle necessità territoriali. Esprime infine il principio che la valutazione dei servizi vada riscontrata in base al loro funzionamento o meno, e non per ragioni legate esclusivamente a visioni locali. Esprime infine accordo per la forma di gestione proposta.

Interviene Vincenzo d'Ottavio il quale, in merito alle opinioni espresse sui rapporti precedenti tra Comuni ed Ente d'Ambito, nota l'importanza che esse emergano in questa prima seduta d'insediamento al fine di porre le basi per una serena collaborazione tra tutti, sottolineando anche che eventuali problemi non sono dipesi dalla struttura gestionale e amministrativa dell'ente.

Intervengono Massimo Matteucci, Nicolinò Di Paolo, Corino Di Girolamo, in ampia e articolata discussione, esprimendo accordo con la forma di gestione proposta.

Intervengono Domenico Galanti e Paola Paolini, illustrando le prossime fasi istituzionali per la redazione del Piano d'Ambito, ricordando l'agenda degli adempimenti ed il termine del 9 dicembre per l'invio dei deliberati di ogni singolo Comune alla Regione Abruzzo.

Essendosi conclusa la discussione Vincenzo d'Ottavio pone in votazione il secondo punto all'ordine del giorno.

La Conferenza dei Sindaci

VISTI:

- il Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 giusta deliberazione Consiglio Regionale del 9/8/16 n. 70/4;
- l'articolo 30 del D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA

1) di proporre ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", quale forma associativa prescelta per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali, la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, secondo lo schema di convenzione allegato alla presente, che ne fa parte integrante e sostanziale e contraddistinto come Allegato "2";

2) di proporre quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD) il Comune di Ortona e legale rappresentante dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" il Sindaco del Comune di Ortona o suo delegato


La Conferenza dei Sindaci approva con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno Vincenzo d'Ottavio dichiara conclusa la seduta alle ore 18,10.

Il Sindaco di Ortona
(Vincenzo d'Ottavio)



Il segretario verbalizzante
(Tito Vezio Viola)



Ambito Distrettuale Sociale Ortonese n. 10 – Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2016 – 2018

NORME DI PROCEDURA PER LE RIUNIONI E L'ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 10 "ORTONESE"

Art. 1 – Composizione

1. Fanno parte del Conferenza dei Sindaci, con diritto di voto:

- il Sindaco del Comune d ARIELLI p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CANOSA SANNITA p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di CRECCHIO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di GIULIANO TEATINO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di ORTONA p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di POGGIOFIORITO p.t., o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di TOLLO p.t., o suo delegato;

2. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano. Possono essere invitati a partecipare anche singoli componenti dell'Ufficio di Piano, ciascuno per le proprie competenze e senza diritto di voto.

3. Ai componenti della Conferenza dei Sindaci non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

4 - I componenti della Conferenza dei Sindaci decadono dalla carica in caso di cessazione delle proprie funzioni o revoca della delega.

Art. 2 – Coordinamento

1. Il Sindaco dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale o suo delegato è il rappresentante legale dell'Ambito Distrettuale Sociale e Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, con funzioni di presidenza e rappresentanza.

2. Al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

3. Al Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, o suo delegato, spettano i seguenti compiti:

- rappresentare istituzionalmente l'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese";
- convocare la Conferenza dei Sindaci;
- stabilire gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- coordinare i lavori delle sedute.

Art. 3 – Sede

1. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso la sede legale dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD), in Via..... a

Le riunioni della Conferenza dei Sindaci, in base a particolari esigenze, potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" o presso altra sede.

Art. 4 – Funzioni

1. La Conferenza dei Sindaci, soggetto politico di riferimento dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", svolge funzioni di indirizzo politico – amministrativo. In particolare assolve i seguenti compiti:

- avvia il processo di costituzione dell'Ambito Distrettuale Sociale;
- cura il percorso di programmazione per la predisposizione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e promuove azioni di impulso, controllo e verifica dei risultati;
- favorisce la partecipazione delle istituzioni, dei soggetti ed organizzazioni del terzo settore di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000 e dei cittadini;
- definisce le priorità di intervento, tenendo conto degli indirizzi regionali e delle risorse disponibili;
- promuove la concertazione con l'Azienda USL al fine di assicurare coerenza ed unitarietà all'attività dei servizi e interventi socio – sanitari;
- definisce le modalità organizzative dei servizi e dei criteri di utilizzazione delle risorse finanziarie e professionali;

- definisce l'accordo di programma per l'approvazione formale del Piano Sociale di Ambito Distrettuale e per le eventuali modifiche (art. 19 legge n. 328/2000);
- espleta tutti i compiti attribuitigli dal Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.

Art. 5 – Convocazione e partecipazione alla Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore o suo delegato e/o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti.
2. Le convocazioni possono essere ordinarie e straordinarie. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo minimo di 24 ore.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
Le riunioni ordinarie sono convocate almeno due volte all'anno, per le attività obbligatorie (programmazione e rendicontazione).
Le riunioni straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.
4. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Coordinatore o suo delegato mediante comunicazione scritta. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore o del suo delegato la Conferenza dei Sindaci può essere convocata dal componente più anziano di età.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'Ordine del Giorno, è trasmesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, nella forma sopra indicata, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, presso la sede dell'Ente di appartenenza. Alla comunicazione provvede l'unità organizzativa dell'Ufficio di Piano.
6. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 48 ore prima con l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
7. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche.

Art. 6 – Validità delle riunioni

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci sono tenuti a prendere parte personalmente alle riunioni della Conferenza stessa. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", partecipano alle riunioni gli Assessori o Consiglieri delegati.
2. Hanno diritto di voto i soli rappresentanti dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese".
3. I componenti che si allontanano nel corso della riunione, prima di uscire, ne danno informazione al segretario verbalizzante che provvede a darne atto nel verbale.
4. Le riunioni della Conferenza dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti, purché al proprio interno sia ricompreso almeno il 66% della popolazione.
5. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti. Sono considerati votanti coloro che, presenti alla riunione, esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.
6. A parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel verbale della riunione. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiararne le motivazioni che sono riportate nel verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Coordinatore può ritenerla non valida e disporre l'immediata ripetizione

Art. 7 – Verbale delle riunioni

1. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale di deliberazione, al quale l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) darà pubblicità nelle forme di legge mediante la pubblicazione sul proprio albo pretorio.
2. In ciascun verbale sono indicati:
 - il luogo, la data, l'ora di inizio e di termine della riunione;
 - l'oggetto degli argomenti esaminati;
 - il nome del Coordinatore, del Segretario verbalizzante, dei componenti presenti e assenti alla riunione;

- l'esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'Ordine del Giorno, specificando, per ognuno di essi, i nominativi dei membri del Coordinamento che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le loro eventuali motivazioni;
- le decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o le osservazioni sulle determinazioni assunte;
- il nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla riunione.

3. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, vanno approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione successiva o trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del verbale, possono essere eventualmente richieste rettifiche formali dello stesso senza possibilità di modificare la sostanza delle deliberazioni con esso assunte. Trascorso tale termine i verbali diventano esecutivi e quindi riportati cronologicamente in apposito registro.

Art. 9 – Efficacia

Le norme di procedura contenute nel presente atto entrano in vigore con la costituzione formale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", che si intende conseguita quando tutti i Comuni avranno deliberato formalmente la scelta della forma associativa individuata per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali.

Ambito Distrettuale Sociale Ortonese n. 10 – Piano Sociale di Ambito Distrettuale 2016 – 2018

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000)

L'anno 2016 (duemilasedici) addì del mese di secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, presso la sede legale del Comune di Ortona

Il Comune di Arielli rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Canosa Sannita rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Crecchio rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Giuliano Teatino rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Ortona rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Poggiofiorito rappresentato dal Sindaco p.t.:

Il Comune di Tollo rappresentato dal Sindaco p.t.:

PREMESSO

- che la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Sociale Regionale 2016-2018 (PSR) (pubblicato sul B.U.R.A Speciale n. 114 del 09.09.2016) al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione e della Legge n.328 del 08.11.2000;

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano Sociale di Ambito Distrettuale" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e sociosanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Ambito Distrettuale Sociale;

- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'Associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi previsti dal Piano Sociale di Ambito Distrettuale n. 10 "Ortonese" mediante:

a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Ortona, che opera quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale sociale (ECAD) in luogo e per conto degli enti deleganti;

b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci;

c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

- che i citati enti hanno approvato la costituzione dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" con le seguenti deliberazioni:

- l'Amministrazione Comunale di ARIELLI con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di CANOSA SANNITA con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di CRECCHIO con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di GIULIANO TEATINO con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di ORTONA, con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di POGGIOFIORITO con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....;

- l'Amministrazione Comunale di TOLLO con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.....

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e dal Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal citato Piano Sociale di Ambito Distrettuale, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese";
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e la loro conformità alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

ART. 2 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", così come indicato nella progettazione in dettaglio che sarà approvata dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale.

ART. 3 – Durata

La durata della Convenzione è stabilita con riferimento allo stesso arco temporale di vigenza del Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", dalla data di stipula della stessa e fino al 31/12/2018, fatte salve eventuali proroghe dello stesso.

Art. 4 – Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD)

1. Il Comune di Ortona è individuato quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD).
2. Al Comune Capofila vengono accreditati i finanziamenti previsti per l'attivazione e la gestione dell'Ambito Territoriale Sociale, secondo le disposizioni della Regione Abruzzo sul Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese".
3. Il Comune Capofila si impegna ad assicurare il supporto amministrativo/contabile per l'attivazione e la gestione dell'attività dell'Ambito Distrettuale Sociale, provvedendo anche alla rendicontazione delle spese sostenute, nei modi che verranno concordati e definiti sulla base delle direttive impartite dalla Regione Abruzzo.

Art. 5 – Funzioni dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" (ECAD)

1. Il Comune di Ortona in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale, e Comune Capofila, svolgerà le seguenti funzioni:
 - adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese";
 - ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese";

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio – assistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
 - esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale e/o di accordo con altre pubbliche amministrazioni;
 - verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione Abruzzo, con il supporto dell'Ufficio di Piano e previa formulazione di decisioni da parte del Conferenza dei Sindaci e dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale;
 - rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese".
2. Il Sindaco dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) o suo delegato assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi.

Art. 6 – Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico – amministrativa.
2. L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'Ufficio stesso.
3. Nelle forme e con le modalità stabilite nell'Accordo di Programma e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", è assicurata, altresì, all'Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per esercitare le attività affidate.

Art. 7 – Impegno degli enti associati

1. Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi Bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, ad assegnare le risorse umane e strumentali necessarie per l'esecuzione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" e ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.
2. Gli enti si impegnano, altresì, a recepire e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socio – assistenziali in modo conforme alle decisioni assunte dagli enti medesimi.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. Le risorse economiche utili alla gestione del Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" sono costituito da:
 - risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);
 - risorse del Fondo Sociale Regionale (FSR);
 - Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNNA);
 - Fondo per l'integrazione socio – sanitaria;
 - Fondo sanitario nazionale;
 - risorse proprie dei Comuni associati;
 - risorse derivanti dalla compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi sociali;
 - fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Ambito Distrettuale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese".
2. Alla definizione delle fonti di finanziamento concorrono anche altre eventuali risorse pubbliche o private.

3. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali devono essere trasferiti all'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale mediante accredito sul conto corrente della Tesoreria dello stesso Ente Capofila.

4. Gli enti si impegnano al pieno e incondizionato rispetto di quanto previsto, in particolare, nella parte IV del Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

1. Le contestazioni che dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di n. tre (3) membri.

2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'Arbitro di propria competenza. Il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

3. In caso di inerzia, alla nomina degli Arbitri e per ogni altra questione, provvederà il Presidente del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 810, 2° comma del Codice di Procedura Civile, su istanza di una delle parti.

4. La sede del Collegio Arbitrale è stabilita presso la sede dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 10 – Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e successiva comunicazione da trasmettere, almeno sei (6) mesi prima del termine dell'anno solare, a mezzo posta elettronica certificata all'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese", che provvederà a darne comunicazione agli altri Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale.

2. Il recesso ha effetto a decorrere dal primo 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente che esercita la facoltà di cui al presente articolo le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 11 – Modifiche e/o integrazioni della Convenzione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in corso di validità con le stesse modalità previste per l'approvazione e secondo le disposizioni del Piano Sociale Regionale 2016 - 2018.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Art. 12 – Risoluzione della Convenzione

1. La Convenzione può essere risolta, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, ciascuno mediante apposita Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

2. La risoluzione decorre, in tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene adottata l'ultima deliberazione necessaria al raggiungimento del quorum previsto per la risoluzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ortona (CH),

Comune di Ortona, (ECAD) rappresentato dal Sindaco..... _____

Comune di Arielli, rappresentato dal Sindaco _____

Comune di Canosa Sannita, rappresentato dal Sindaco..... _____

Comune di Crecchio, rappresentato dal Sindaco..... _____

Comune di Giuliano Teatino, rappresentato dal Sindaco..... _____

Comune di Poggiofiorito, rappresentato dal Sindaco..... _____

Comune di Tollo, rappresentato dal Sindaco..... _____